

Bruxelles, 21 marzo 2022
(OR. en)

7407/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0076(NLE)**

**CLIMA 119
ENV 251
ENER 96
IND 82
COMPET 169
MI 215
ECOFIN 249
TRANS 163
AELE 13
CH 6**

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	18 marzo 2022
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2022) 111 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2022) 111 final.

All.: COM(2022) 111 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.3.2022
COM(2022) 111 final

2022/0076 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra al fine di modificare gli allegati III e IV dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra

L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra ("l'accordo") è volto a collegare il sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra dell'UE ("EU ETS") con quello svizzero, permettendo di scambiare le quote assegnate in un sistema e di utilizzarle a fini di conformità nell'altro per ampliare le opportunità di mitigazione dei cambiamenti climatici. L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.

2.2. Comitato misto

Il comitato misto istituito dall'articolo 12 dell'accordo è incaricato di gestire l'accordo e provvedere alla sua corretta applicazione. Può decidere di adottare nuovi allegati dell'accordo o di modificare gli allegati esistenti. Ha altresì facoltà di esaminare le proposte di modifica degli articoli dell'accordo, facilitare lo scambio di opinioni in merito alla legislazione delle parti e procedere a revisioni dell'accordo.

Il comitato misto è un organo bilaterale composto dai rappresentanti delle parti (l'UE e la Confederazione svizzera). Le decisioni che adotta sono concordate da entrambe le parti.

In virtù dell'articolo 13, paragrafo 2, il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente dell'accordo. L'articolo 8, paragrafo 2, stabilisce le regole relative al trattamento delle informazioni riservate, la cui divulgazione senza autorizzazione potrebbe danneggiare o ledere in varia misura gli interessi delle parti dell'accordo, inclusi gli Stati membri dell'Unione europea. Le informazioni devono essere protette dalla divulgazione non autorizzata per ragioni attinenti alla sicurezza di una delle parti; le parti le classificano come riservate per proteggerle in conformità agli obblighi di sicurezza, ai livelli di riservatezza e alle istruzioni di trattamento di cui, rispettivamente, agli allegati III e IV.

Con la comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904 "Marking and handling of sensitive non-classified information" (Classificazione e trattamento di informazioni riservate non classificate), la Commissione europea ha introdotto nuove classificazioni in materia di sicurezza, che i suoi servizi devono utilizzare. Poiché la classificazione è giuridicamente vincolante solo all'interno della Commissione, quest'ultima ha raccomandato di stabilire opportuni accordi con i terzi al suo esterno, qualora occorra scambiare con loro informazioni riservate non classificate. L'accordo, che istituisce il comitato misto e ne definisce i compiti, fornisce il quadro necessario e adeguato a tal fine.

2.3. L'atto previsto del comitato misto

Il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo ("l'atto previsto") nel corso della sua quinta riunione, che si terrà nel 2022, o

precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno¹.

La finalità dell'atto previsto è ripristinare la compatibilità e la coerenza tra le norme giuridiche e la loro applicazione pratica al fine di proteggere le informazioni riservate, in particolare per contrastare la divulgazione non autorizzata o la perdita di integrità. Con l'adozione della comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904, la Commissione europea ha modificato le diverse classificazioni in tale ambito delle informazioni riservate non classificate per suo uso interno.

A tal fine, gli allegati III e IV dell'accordo dovrebbero essere modificati per ripristinare la compatibilità e la coerenza tra le norme giuridiche e la loro applicazione pratica e per salvaguardare e continuare a garantire delle modalità di lavoro efficienti ed efficaci per entrambe le parti, senza rischiare di compromettere i livelli di sicurezza.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 13, paragrafo 2, dell'accordo, il quale dispone: "Il comitato misto può decidere di adottare un nuovo allegato o di modificare un allegato vigente del presente accordo." Inoltre, e conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, le decisioni adottate dal comitato misto nei casi previsti dall'accordo sono vincolanti per le parti a decorrere dalla loro entrata in vigore.

3. POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La decisione del Consiglio basata sulla presente proposta della Commissione stabilisce la posizione che deve essere adottata dall'Unione europea in merito alla decisione del comitato misto riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo.

L'articolo 9, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce i livelli di riservatezza delle informazioni riservate che, conformemente all'allegato III dell'accordo, le parti applicano per individuare le informazioni riservate trattate e scambiate nell'ambito dell'accordo. L'allegato IV dell'accordo definisce i livelli di riservatezza degli ETS per quanto concerne la valutazione della riservatezza e dell'integrità.

La necessità di scambiare, nel quadro dell'accordo, informazioni riservate non classificate mediante il collegamento diretto dei registri, istituito dall'accordo, presuppone che venga garantito il livello di sicurezza necessario al fine di ridurre al minimo il rischio di frode, l'uso improprio o attività criminali in relazione ai registri, ma anche di reagire a tali eventi e di proteggere l'integrità sia del collegamento dei registri sia dei mercati connessi. A tal fine, l'accordo stabilisce i livelli di riservatezza e le norme pertinenti per il trattamento delle informazioni riservate nell'ambito dell'accordo. Esso definisce esplicitamente le classificazioni in materia di sicurezza da utilizzare a norma dell'accordo, identiche a quelle utilizzate prima dell'adozione della comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904. In seguito all'adozione della comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904, le classificazioni in materia attualmente applicabili all'interno della Commissione europea non corrispondono più a quelle stabilite nell'accordo e dovrebbero essere rese nuovamente compatibili. La comunicazione sulla sicurezza C(2019) 1904 raccomandava di concludere, di conseguenza, accordi con i partner esterni.

¹ Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile sul sito https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_ic_dec_rop_en.pdf e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).

Lo sviluppo di un mercato internazionale del carbonio efficiente grazie al collegamento dal basso verso l'alto dei sistemi di scambio di quote di emissione è un traguardo programmatico a lungo termine dell'UE e della comunità internazionale, segnatamente come mezzo per realizzare gli obiettivi in materia di clima dell'accordo di Parigi. A tale proposito, l'articolo 25 della direttiva istitutiva del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (EU ETS) ne consente il collegamento ad altri sistemi omologhi, a condizione che siano obbligatori, prevedano tetti massimi per le emissioni assolute e siano compatibili, come nel caso del sistema svizzero. Dopo l'entrata in vigore dell'accordo, il 1° gennaio 2020, il ripristino della compatibilità e della coerenza rappresenta un importante passo avanti verso l'attuazione dell'accordo.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*².

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato misto è un organo istituito in forza dell'articolo 12 dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto che il comitato misto è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui sarà necessario prendere posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra meramente accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una

² Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché l'atto del comitato misto modificherà gli allegati III e IV dell'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra ("l'accordo") è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2018/219³ del Consiglio ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2020.
- (2) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può adottare decisioni che, a decorrere dalla loro entrata in vigore, sono vincolanti per le parti.
- (3) Nel 2022 nel corso della sua quinta riunione o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del suo regolamento interno⁴, il comitato misto è chiamato ad adottare una decisione relativa alla modifica degli allegati III e IV dell'accordo.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto, poiché la decisione sulla modifica degli allegati III e IV dell'accordo sarà vincolante per l'Unione.
- (5) È opportuno ripristinare la compatibilità e la coerenza tra le norme giuridiche e la loro applicazione pratica al fine di proteggere le informazioni riservate, in particolare contro la divulgazione non autorizzata o la perdita di integrità,

³ GU L 322 del 7.12.2017, pag. 3.

⁴ Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile sul sito https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_ic_dec_rop_en.pdf e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nella quinta riunione del comitato misto o precedentemente mediante procedura scritta a norma dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento interno del comitato misto⁵, si basa sul progetto di atto del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

⁵ Decisione n. 1/2019 del comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, del 25 gennaio 2019, relativa all'adozione del regolamento interno del comitato misto, disponibile sul sito https://ec.europa.eu/clima/system/files/2021-07/20191201_ic_dec_rop_en.pdf e decisione (UE) 2018/1279 del Consiglio del 18 settembre 2018 (GU L 239 del 24.9.2018, pag. 8).